

XX.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il senatore Inghillieri parla sul processo verbale e fa una proposta relativa al n. 4 dell' articolo 3, ieri approvato — Si approva il processo verbale della tornata di ieri — Il presidente comunica i ringraziamenti delle vedove dei senatori Serafini, Filippo e Cordova per le condoglianze loro trasmesse dal Senato — Si continua la discussione del disegno di legge: *Guarentigie della magistratura* (N. 3-B) — A proposta del ministro guardasigilli si pospone l' articolo 7 all' articolo 8 — I senatori Manfredi e Borgnini parlano sull' articolo 8 — Rispondono il ministro guardasigilli ed il relatore senatore Inghillieri — Previa replica del senatore Borgnini, si approva l' articolo 8 — Si approva l' articolo 7, posposto, dopo osservazione dei senatori Nunziante, Saredo, Gadda, del ministro guardasigilli, e del relatore senatore Inghillieri — Si rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei culti e della guerra.

Il signor senatore, segretario, CHIALA dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Senatore INGHILLIERI. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo verbale il senatore Inghillieri.

Senatore INGHILLIERI. Ho domandato la parola perchè ho udito leggere nel verbale il modo col quale fu votato ieri il numero 4 dell' art. 3.

Il verbale dice: « Designa nei modi fissati nel regolamento al ministro della giustizia i giudici addetti ai tribunali del distretto » ecc. invece l' articolo, secondo le proposte fatte, fu votato nel modo seguente:

« 4° designa, nei modi fissati nel regolamento, al ministro della giustizia, i giudici, funzionarii del pubblico ministero del grado cor-

rispondente, ed i pretori del proprio distretto che reputa meritevoli di distinzioni onorifiche ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Il processo verbale sarà modificato nel senso indicato dall' onor. senatore Inghillieri.

Nessun altro chiedendo la parola, il processo verbale s' intende approvato con la correzione indicata dal senatore Inghillieri.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. La vedova del senatore Filippo Serafini, e la vedova del signor senatore barone Vincenzo Cordova, ringraziano il Senato delle condoglianze fatte ad esse pervenire in occasione della morte dei loro congiunti.

La Presidenza della Corte dei conti trasmette la seguente lettera:

« In relazione a quanto è stabilito dalla legge 15 agosto 1867, num. 3858, il sottoscritto ha l' onore di partecipare all' E. V. che nella se-

conda quindicina del mese di maggio non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente

« G. FINALI ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Guarentigie della magistratura ». (N. 3-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Guarentigie della magistratura.

Ieri, come il Senato rammenta, furono votati i primi sei articoli di questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare sull'articolo 7, il signor ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io pregherei di posporre all'art. 8, l'art. 7; perchè sancisce un principio che è l'applicazione di quello contenuto nell'art. 8.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende approvata la proposta del guardasigilli di posporre cioè l'articolo 7 all'art. 8.

Do lettura dell'art. 8.

Art. 8.

Il pubblico ministero cura l'osservanza delle leggi e provvede, nei casi e nei modi determinati dalle leggi stesse, alla tutela dei diritti dello Stato, dei Corpi morali e delle persone che non hanno piena capacità giuridica;

promuove la repressione dei reati;

ha azione diretta per far osservare ed eseguire le leggi d'ordine pubblico che riguardano l'interesse generale dello Stato, quando tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali esclusivamente attribuita;

fa eseguire, nei casi e nei modi determinati dalla legge, i giudicati.

Per le altre attribuzioni d'indole esecutiva e per quelle d'indole amministrativa e disciplinare, il pubblico ministero è posto sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Mi permetto di fare una osservazione di proprietà di dettato, se pure non è troppo l'ardire mio. In questo articolo si dice:

« Il ministero pubblico cura l'osservanza delle leggi e provvede, » ecc.

Ora mi parrebbe più proprio il dire così: Le funzioni del pubblico ministero consistono nel curare l'osservanza delle leggi, nel promuovere la repressione dei reati, ecc., perchè il ministero qualificato pubblico è la funzione, benchè si usi indicare con l'appellativo di pubblico ministero anche i magistrati, che l'esercitano.

Le funzioni del pubblico ministero poi, come dice la legge organica, sono esercitate dai procuratori generali e dai procuratori del Re. Dei quali più propriamente si direbbe che per le loro attribuzioni di indole amministrativa e disciplinare dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

Chiedo perdono dell'osservazione fatta; se potrà parere inopportuna.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Signori senatori. Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione sull'articolo 8, il quale parla del pubblico ministero. Io ho creduto che, non chiedendo la parola, avrei potuto avere un rimorso, e dirò anche che mi si sarebbe potuto fare un rimprovero.

Io ho consumato la mia vita nel pubblico ministero, e quindi, trattandosi oggi della sua costituzione, ho creduto che per me fosse anche un obbligo di farvi sopra alcune osservazioni.

Mi duole soltanto una cosa ed è questa: che trattandosi di una questione tanto importante, mi sento di non possedere quell'autorità e quelle doti che sarebbero necessarie per poterne parlare in un modo degno del pubblico ministero e del Senato.

Io appartengo pur troppo a quella vecchia scuola, la quale riteneva che il pubblico ministero è un complemento necessario della magistratura; a quella scuola, la quale credeva proprio così, e credeva che il pubblico ministero è tanto un complemento della magistratura, che se un pubblico ministero era buono, la magistratura da buona diventava ottima, e difettando il pubblico ministero, da ottima una magistratura diventava buona.

Non già che con ciò io voglia affermare che il pubblico ministero debba saperne più della magistratura che giudica: Dio me ne guardi. Intendo dire soltanto che, potendo il pubblico ministero esporre idee proprie, idee nuove, idee buone, esso eccita la discussione e provoca dalla magistratura responsi preziosi della sua più ampia dottrina e maggiore sapienza.

Il pubblico ministero è un' istituzione la quale ben possiamo dire che è indigena nel nostro paese.

Il pubblico ministero vi fu in tutti gli Stati italiani, prima dell' unificazione.

Vi fu nel ducato di Modena, vi fu nel ducato di Parma e Piacenza, nel ducato di Lucca, nel granducato di Toscana, vi fu nel Lombardo-Veneto e nello Stato pontificio...

(COSTA, *ministro di grazia e giustizia, fa segni di diniego*).

Senatore BORGNI... Ebbene, in tutti, il pubblico ministero fu tenuto sempre in grandissimo onore.

Nel Lombardo-Veneto aveva attribuzioni molto limitate, ma il suo rappresentante aveva la qualifica di procuratore di Stato; nello Stato pontificio aveva anche un' importanza minore che negli altri Stati, anzi nello Stato pontificio non era che una larva; cosa volete? Ciò dipendeva dal fatto che in questi due Stati i Governi avevano altre risorse.

Nel Lombardo-Veneto vi erano le carceri dello Spielberg e i Piombi di Venezia e il Governo pontificio aveva risorse anche maggiori.

Io so di potervi dire che nello Stato pontificio, dove il pubblico ministero era puramente e semplicemente un incaricato dell' accusa, gli Austriaci con dieci sentenze condannarono all' ultimo supplizio per reati comuni centododici individui nel periodo di sei mesi circa.

Questo è un fatto che ho constatato io quando mi trovava a Bologna. Non parlo delle provincie meridionali e del Governo del Borbone. L' istituzione del pubblico ministero ebbe sempre un' importanza grandissima; taccio dei procuratori generali presso le Corti criminali, i quali erano creature del Governo; ma fra i procuratori generali di quel tempo nelle altre materie, si contano i Niutta, gli Agresti, i Parise, i Ricciardi, i Falconi per non citarne altri, i quali sono tante illustrazioni che in quelle provincie sono ricordate con grande riverenza. Ed

anzi io dirò che uno dei membri dell' Ufficio centrale collega e diletto amico mio, l' onorevole Senatore Santamaria, è fiero di portare aggiunto al suo il nome del grande suo avo Nicola Nicolini, il quale crebbe, si educò ed uscì dalle file del pubblico ministero.

Nel Piemonte tutti di quei luoghi sappiamo che cosa era, prima dell' unificazione d' Italia, il pubblico ministero; basta citare i nomi dello Sclopis, del Persoglio, del Castellamonte e del Vigliani, nostro illustre collega.

Citando questi nomi si cita tutto ciò che ci poteva essere di più eletto nella magistratura di quel paese.

Orbene io mi ricordo che il Vigliani rimproverava i giovani, che non chiedevano di entrare nel pubblico ministero; ed il senatore Vigliani, io l'ho sentito colle mie orecchie, diceva tante e tante volte: voialtri giovani dovete entrare nel pubblico ministero, perchè passando nel pubblico ministero, vi educate a diventare buoni magistrati; badate bene che nel pubblico ministero, voi riuscite a formarvi una opinione propria, e ad acquistare il coraggio di esprimerla; quando poi passerete alla magistratura, se mai dovrete passarvi, in mezzo alla più vasta e complessa dottrina del collegio, abituati a formarvi un' opinione propria, riuscirete meglio, fra due opinioni opposte, a decidere quale sia l' opinione migliore.

Così diceva sempre il senatore Vigliani, perchè aveva una grande fiducia nell' educazione che si poteva avere dai giovani dall' esercizio delle funzioni di pubblico ministero.

Quando poi il senatore Vigliani era al Governo come guardasigilli, sapete chi era collaboratore suo esimio, nel quale il senatore Vigliani, e giustamente, riponeva una illimitata fiducia?

Il suo collaboratore fido e prezioso era l' attuale ministro guardasigilli.

Or bene, a me è avvenuto molte volte, ed è avvenuto ancora recentemente, di dovere esaminare molte e molte circolari le quali erano diramate dal ministro guardasigilli Vigliani ai procuratori generali; queste circolari riguardavano l' intero servizio, comprendevano tutte le parti dell' amministrazione della giustizia; queste circolari, per lo più erano firmate dal ministro Vigliani, in buona parte lo erano anche del suo segretario generale, che era l' onore-

revole guardasigilli attuale; e forse, se non firmate, erano tutte scritte da lui, perchè stупendamente scritte, come sa scrivere l'onorevole guardasigilli attuale.

Leggendo quelle circolari, io dovevo e dovette riconoscere, che anche l'attuale ministro guardasigilli, allora segretario generale, riteneva che il pubblico ministero dovesse sempre essere in moto, e sempre sveglio, che egli dovesse mai disinteressarsi dell'andamento di tutta l'amministrazione della giustizia, non ingerendosi dei giudicati, ma contenendosi in modo che, sempre rispettoso della magistratura, egli dovesse essere in condizione di conoscere tutto quello che si facesse in quel determinato ambito relativamente alla giustizia; e pareva quasi doversi dedurre che senza il pubblico ministero l'amministrazione della giustizia non potesse camminare come, secondo lui, avrebbe dovuto.

Orbene, io avrei creduto che in questo progetto di legge fossero per trionfare quei principî che allora erano sì caldamente propugnati dal senatore Vigliani, e che lo erano altresì dal suo esimio segretario generale.

Invece vi devo dire la verità: leggendo l'articolo 8 rimasi disilluso, ho provato un sentimento di grande sfiducia e me ne stetti anzichè preoccupato e vi dirò subito ed in breve le ragioni. Con quest'articolo, tal quale è redatto, perchè redatto in forma diversa da quella con cui è redatto lo stesso articolo del pubblico ministero nella legge vigente, io ci vedo tali differenze che all'uomo pratico non sfuggono, per cui il ministero pubblico verrà ad essere molto meno di quello che è oggi per virtù del regolamento giudiziario del 1865.

E vi dirò anche quali per me sono le conseguenze di questa redazione, la quale contrasta così rudemente coi miei desideri.

Le ragioni della mia preoccupazione e le conseguenze alle quali ho accennato, sono queste: che nella legge del 1865 il pubblico ministero è una istituzione: che coll'art. 8 redatto in questo progetto di legge, il pubblico ministero cessa di essere un'istituzione, e diventa un semplice ufficio; che anzi non solamente diventa un puro ufficio, ma una funzione individuale: all'istituzione è sostituita una persona.

Questo è che ha prodotto in me un'amara delusione, perchè ho dovuto dire a me stesso: Ma come? un'istituzione che vive da tanti anni,

perchè oggimai io son vecchio, ed essa vigeva prima che io nascessi, tanto da essere quasi secolare, come mai, dico, con un semplice articolo di legge messo là alla rinfusa insieme ad altri, la distrugge, riducendola al nulla?

Dopo che ha vissuto tanto tempo, rispettata da tanti Governi, lasciata qual era da tutti i ministeri, il vedere questa istituzione sconfessata oggi con un articolo di legge, fu che mi ha indotto a prendere la parola.

Qual'è l'urgenza, quale il bisogno di riformare quest'istituzione per ridurre il pubblico ministero, a condizioni cotanto meschine?

Quali fatti si son verificati per far sentire la necessità dell'innovazione?

Se questi fatti ci fossero stati, e ci fossero stati indicati, meno male; ma io in verità non so che esistano e debbo, per confortarmi, limitarmi a credere, quando vedo proposta la riforma, che vi siano e che soltanto il Ministero li conosca.

A questo art. 8 parve quasi ai suoi compilatori che avesse a ritenersi più che conveniente, qualunque posto che gli venisse assegnato nell'uno o nell'altro dei tre progetti di legge.

Prima io l'ho trovato al numero 1 del secondo progetto di legge intitolato: « Modificazioni nei gradi della magistratura; dopo l'ho veduto trasportato all'art. 8 del terzo progetto, riguardante le « Garanzie alla magistratura », quasi quasi per dare occasione ad un dubbio certamente non supponibile, che la trasformazione del pubblico ministero dovesse includersi fra le garanzie date alla magistratura, ovvero si dovesse credere che quella del pubblico ministero non fosse poi una riforma tanto importante da meritare di essere segnalata all'attenzione del Senato.

Ma questo sia detto di passaggio: in un posto o in un altro, l'art. 8 è tal quale è: non si tratta che di vedere se questa riforma possa recare o no inconvenienti. Io non voglio abusare, o almeno voglio abusare meno che sia possibile della sofferenza del Senato: però occorrerà, di leggere un momento le due disposizioni della legge del 1865 e dell'art. 8 unicamente perchè il Senato ne possa fare raffronto. L'art. 139 della legge del 1865 dice così: « Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione

della giustizia, alla tutela dei diritti dello stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica provocando a quest'uopo, nei casi d'urgenza quei provvedimenti conservativi che siano necessari ».

Gli altri due incisi non mi pare che sia opportuno di leggerli per non tediar il Senato. Ora leggiamo l'art. 8.

A prima vista pare che sia la riproduzione di quell'articolo, ma ci sono delle differenze, secondo me, enormi.

Articolo 8: « Il pubblico ministero cura l'osservanza delle leggi e provvede nei casi e nei modi determinati dalle leggi stesse alla tutela dei diritti dello Stato e dei corpi morali che non hanno niuna capacità ». Come dicevo, confrontando questi due testi, pare a prima vista che sia un testo unico, ma pure vi è una differenza essenziale: stando al testo del 1865, si dice: « Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi », e adesso nell'articolo 8 si dice cura.

Ebbene, onorevole guardasigilli, io ho ponderato bene, ma tra il dire cura e il dire veglia vi è una differenza enorme.

La legge del 1865 dicendo che il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, dà al pubblico ministero il diritto di esercitare una vigilanza: ora la vigilanza si estende su altri e si esercita sopra l'intero distretto in cui è sparso il pubblico ministero.

Il procuratore generale quindi che nella gerarchia sta capo del pubblico ministero nel suo distretto, per questa formola molto generica e molto ampia non opera solamente per sé, ma ha il diritto e il dovere di invigilare perchè tutti i membri del pubblico ministero da lui dipendenti facciano quel che devono perchè le leggi siano osservate.

Al contrario col testo dell'art. 8 che si sta discutendo, dicendosi che il pubblico ministero « cura » la osservanza delle leggi, ne deriva di necessaria ed evidente conseguenza che ogni rappresentante del pubblico ministero deve curare che le leggi siano osservate, ma è escluso ogni diritto di vigilanza gerarchica. E siccome l'onorevole Guardasigilli non ignora che nell'ordine giudiziario vi sono giurisdizioni ben determinate e stabilite, che giurisdizioni proprie ha il procuratore generale; come ne hanno i procuratori del Re e che non è lecito al pro-

curatore generale di disfare o di supplire, come avviene negli ordini amministrativi, ne verrà che ogni compagine nel pubblico ministero è distrutta, che ognuno opererà per proprio conto e che la cura dell'osservanza delle leggi sarà abbandonata alla discrezione ed al buon giudizio di quanti sono i componenti del pubblico ministero.

Ecco la differenza che c'è tra i due art. 139 della legge del 1865 e l'art. 8 del progetto in discussione, e fra le due parole « veglia » e « cura ». A taluni questa differenza, da quanto ho potuto rilevare, sembrò e sembra una sottigliezza, ma invece e purtroppo è una grande realtà.

Ho accennato intanto un primo effetto grave, di detta differenza, ma ne succede un altro di gravità non minore. L'art. 139 della legge 1865 dice: « il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi »; e non fa limitazioni; per l'art. 8 invece del nuovo progetto, il pubblico ministero « cura la osservanza delle leggi, e provvede nei casi e nei modi determinati dalle leggi stesse ». Per l'art. 139 quindi il pubblico ministero ha un mandato generale esteso ed assoluto per l'art. 8 del progetto, il pubblico ministero dovrà attendere, per poter agire, un mandato singolo conferitogli da ogni legge per avventura violata. E se questo mandato specifico non vi è, per quante violazioni si commettano, esso per l'art. 8 non avrà diritto di incaricarsene e di provvedere. È chiaro? per me è cosa non suscettibile di discussione.

E poichè innanzi al magistrato, quando si tratta di determinare gli effetti di una legge, non si discute soltanto su di una parola, ma si cerca il significato di ogni lettera alfabetica che la compone, è facile scorgere quali possono essere le conseguenze piuttosto di una che di un'altra formola di legge scritta.

Intanto è assodato che il pubblico ministero non ripeterà più dall'articolo 8 del progetto il mandato ampio di provvedere per l'osservanza delle leggi, che oggi ha dall'articolo 139 della legge del 1865.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. E ora?

Senatore BORGNI. Onor. guardasigilli abbia pazienza, vedrà che io non ho torto, che verrò a deduzioni concrete e che io dimostrerò che, quanto all'efficacia dell'azione del pubblico ministero per provvedere in caso di violazione

delle leggi, nel fatto, la differenza fra l'art. 139 della legge del 1865 e l'art. 8 del suo progetto è enorme come dissi.

Onor. guardasigilli, io mi spiego con un esempio per far vedere che le mie osservazioni non sono dettate dal piacere di fare della critica, ma sono suggerite dal convincimento che, andando in vigore l'art. 8, il pubblico ministero potrà fare assai poco, se non riuscirà più a fare nulla. Ella sa che io sono molto vecchio nel mestiere.

Durante la mia carriera mi è occorso di ricorrere per l'osservanza delle leggi elettorali, che nessuno negherà interessare enormemente il paese e l'ordine pubblico.

Si trattava di provvedere per la iscrizione nelle liste di qualche centinaia di elettori, indebitamente ommessi, e per la radiazione di migliaia irregolarmente iscritti. Ne valeva la pena.

Ora nelle leggi elettorali del tempo - molti anni fa - non era detto che il pubblico ministero dovesse occuparsene, perchè non si era creduto necessario o si era dimenticato di dirlo. Allora sentendo la necessità di fare osservare le leggi elettorali, e facendomesene istanza da chi era legittimamente interessato onde appor- tare rimedio ed opporre un freno agli inenarrabili abusi ed alle incredibili illegalità che già allora si commettevano e sulle quali anche il ministro di grazia e giustizia aveva sentito bisogno di richiamare l'attenzione del pubblico ministero perchè, nei limiti della legge, avesse cercato che queste leggi si eseguissero, fui costretto ricorrere alla Corte d'appello, e denunciare i fatti, adducendo le prove e richiedendo che essa ordinasse e provvedesse come di ragione.

Ebbene onor. guardasigilli, la risposta che mi ha fatto la Corte d'appello è stata questa: « La Corte d'appello non crede di poter prendere in esame il vostro ricorso... »

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Ha fatto male.

Senatore BORGNI. La Corte d'appello ha proprio fatto male allora, ma avrebbe fatto benissimo se invece dell'articolo 139 della legge del 1865, fosse stato in vigore l'articolo 8 dell'attuale progetto di legge.

Volete, sapere onor. ministro guardasigilli, cosa disse allora la Corte d'appello? La Corte

d'appello respinse il mio ricorso dicendo nei suoi motivi:

« Il ricorso del procuratore generale è respinto perchè nelle leggi elettorali non c'è nessuna disposizione la quale accordi il diritto al procuratore generale, e cioè al pubblico ministero, di denunciare le irregolarità che si sieno commesse in quelle liste ». Ora, perchè la Corte secondo lei, onorevole guardasigilli, ed anche secondo me, ha fatto male? Perchè la Corte decidendo così decise male?

La Corte decise così e decise male, perchè dimenticò l'art. 139 della legge del 1865, perchè andò ad esaminare le sole leggi elettorali, perchè trovando che nelle leggi elettorali non si dava diritto, perchè non si nominava, al pubblico ministero di denunciare quelle irregolarità, ella disse: Siccome la legge non vi dà diritto, io non posso ammettervi a fare richiamo contro l'inosservanza della legge stessa, e respinse il mio ricorso.

Io andai alla Corte di cassazione, e questa annullò la sentenza e fece diritto alla domanda.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Ha fatto bene.

Senatore BORGNI. Ha fatto benissimo, lo dico anch'io, e accogliendo il mio ricorso io potetti ritornare avanti alla Corte di merito.

Ma perchè la Corte di cassazione annullò la sentenza della Corte d'appello e accolse il mio ricorso? Perchè la Corte di cassazione disse: È vero che nelle leggi elettorali non si dà diritto al procuratore generale di ricorrere contro le liste elettorali, ma però c'è l'art. 139 della legge di ordinamento giudiziario il quale, stabilendo che il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi in generale, egli ha diritto di presentare il suo ricorso. Mi consenta, onorevole guardasigilli, che la questione da me sollevata a proposito dell'art. 8, è *in terminis* e che se allora questo articolo fosse stato in vigore invece dell'art. 139, anche la Corte di cassazione mi avrebbe dato torto, nè io avrei potuto provvedere, coll'art. 8 del suo progetto, all'osservanza delle leggi elettorali, violate.

Voci. No, no, avrebbe torto.

Senatore BORGNI. Ognuno ha piena libertà di apprezzamento, ma io ripeto che nelle leggi elettorali del tempo non era concesso questo diritto, che l'art. 8 non me lo concederebbe come lo concedeva l'art. 139; che quindi abo-

lito l'art. 139 non vi sarebbe altro articolo che conceda questo diritto al pubblico ministero?

Questo diritto non vi è più.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Il diritto vi è.

Senatore BORGNI. Il guardasigilli mi saprà dire dove sta. Senza l'art. 139 il procuratore generale, in materia elettorale, non l'avrebbe avuto e con l'art. 8 non l'avrebbe. Non giova stiracchiare con interpretazioni gli articoli di legge: il magistrato li applica come sono scritti.

Il guardasigilli la pensa diversamente, il suo giudizio sarà più autorevole del mio, ma il suo giudizio non mi persuade e non mi persuaderebbe mai.

E andiamo avanti, portando ancora un esempio, ed esempio grave.

Il Codice di commercio tratta della costituzione delle società.

Come il Senato sa, le costituzioni delle società devono essere approvate dal tribunale del circondario con avviso del procuratore del Re. Nella mia carriera mi è avvenuto continuamente che dal ministro di agricoltura e commercio e dal guardasigilli mi si denunziasse la irregolarità della loro costituzione e mi si dicesse: Badate, che si sono costituite le tali e tali società, ma furono mal costituite, perchè non si osservarono le condizioni prescritte, ecc., fate quindi in maniera che a ciò si ponga rimedio, perchè diversamente le dette società non possono essere riconosciute e non si darà corso agli atti.

Notate bene, o signori senatori, che questa giurisdizione sulla costituzione delle società non è demandata al procuratore generale; è giurisdizione tutta propria del procuratore del Re, il che vuol dire che se il procuratore del Re fa bene, tanto meglio; peggio se il procuratore del Re non se ne occupasse lasciando che le cose andassero per la loro china.

Quando era, come è ora in vigore l'art. 139 il procuratore generale aveva il diritto di farsi innanzi, di indagare su quanto si fosse fatto o si dovesse fare, di sollecitare e provocare provvedimenti opportuni perchè la vigilanza attribuisce una facoltà indiscutibile ed amplissima per cui al diritto di vigilanza chiaramente assegnato per legge al pubblico ministero, non si

potrebbe opporre il fatto di una personale ed esclusiva giurisdizione di fare.

Io sono invece sempre convinto che se per quella naturale deferenza personale che prevale anche negli ordini del pubblico ministero non sorgerebbero conflitti, la sostituzione però dell'art. 8 all'art. 139 può dare luogo a difficoltà che ora non esistono.

Le formole nuove in una legge, danno sempre occasione a nuovi dubbi e se è vero, come si sostiene, che quella dell'art. 8 equivale interamente nei suoi effetti a quella adoperata nell'art. 139, tanto valeva non mutarla.

Ai procuratori generali fu infatti pure contestato dalle Corti di appello il diritto a ricorrere contro i decreti resi dai tribunali sull'avviso del procuratore del Re in materia di costituzione di società e la Corte di cassazione glielo riconobbe in base al citato art. 139.

Ho parlato delle società, ma vi è un'altra materia che è pure importantissima, quella della tutela dei minorenni, della protezione ai mentecatti od altre persone privilegiate ed ai Consigli di famiglia.

Orbene a riguardo di tutte le disposizioni del nostro diritto su questa materia il procuratore generale non ha nessuna giurisdizione propria, ma bensì quella sola, che diventava amplissima provenientegli dall'art. 139, e non farò che ripetere quanto ho avuto l'onore di esporre finora circa alla costituzione delle società di varia natura.

Il diritto di vegliare, conferisce una giurisdizione *sui generis* che esercitata con accorgimento, può riuscire efficace: la parola *cura* attribuisce una giurisdizione personale, individuale, limitata, che in molti casi non può raggiungere i medesimi risultati.

Passo ad altro. Nel Regolamento generale giudiziario del 1865 oltre all'art. 139, c'è un altro articolo che forma il cardine delle mie osservazioni.

Vi è l'art. 129 il quale dice così: Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

Quest'art. 129 coll'art. 8 sarebbe abrogato, e non sussiste più.

Ciò che vuol dire che il ministero pubblico non sarà più il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.

Io deploro questo fatto; io so di propugnare una tesi oggi impopolare; io so di sostenere un'opinione sulla quale oggi mai da molti non si vuole nemmeno più discutere.

Io so che sostengo una tesi che non piace, che per molti pare una tesi non più ammissibile, una tesi che, dicesi, illiberale, una tesi nel trionfo della quale molti credono di vedere la rovina della giustizia. Ebbene al contrario, io propugno proprio questa tesi. Se il pubblico ministero rimane nella condizione nella quale è; se il pubblico ministero continua ad essere il rappresentante del potere esecutivo, esso potrà adempiere bene l'ufficio suo; che se il pubblico ministero viene a mutare di condizione secondo il concetto espresso nell'art. 8, sarà un pubblico ministero che porta un nome effimero, e sarà sfacco, inerte, disadatto ed impotente ad esercitare le sue funzioni.

Diciamolo francamente: il pubblico ministero in tutti gli uffizi suoi, notino bene, signori senatori, esercita un ufficio odioso.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. No, no.

Senatore BORGNI. Sì, odioso ed aggiungerò ingrattissimo e spiegherò ciò che sento e ciò che dissi.

Dico odioso nel senso che ogni atto del pubblico ministero quando esercita l'azione penale, colpisce duramente il cittadino nella persona, nei beni, nella sua libertà e in tutto che egli abbia di più caro e di più sacro. Odioso, quando indaga, odioso, quando interroga, odioso, quando tace e quando parla, perchè l'opera, il silenzio e la parola mirano a cercare ed a provare che a suo carico esiste una colpa.

E vi è ancora di più: se i giudici condannano, hanno condannato perchè il pubblico ministero ha sostenuto l'accusa: se i giudici assolvono è il pubblico ministero che ha errato o si è compiaciuto di promuovere un'azione infondata o di dare carico di un'accusa ingiusta: se le carceri si popolano o le condanne si pronunziano, è sempre il pubblico ministero che ha colpito o si è adoperato a far colpire degli innocenti. In tutti i giudizi poi, in tutti i dibattimenti, grandi e piccoli, per arte di difesa che si può lamentare, ma che tuttavia si spiega, il pubblico ministero è sempre il maggior colpevole su cui ricadono tutti i sospetti e le più maligne insinuazioni, ed a cui rimontano i guai, le lacrime e la desolazione che

una condanna sparge nella vita domestica e nelle famiglie.

Mi pare di avere detto quanto basta, senza aggiungere molte e molte altre cose che potrei e che ometto, non volendo abusare della sofferenza benigna del Senato, per giustificarmi dell'epiteto di *odioso* con cui qualificai l'ufficio del pubblico ministero e che mi procurò un diniego da parte dell'onorevole ministro guardasigilli, mantenendo al conto corrente dello stesso pubblico ministero tutte le amarezze, tutti i dolori, tutti gli impropri e tutte le delusioni che gli toccano personalmente quando si verificano quelle certe disfatte che meravigliano il paese e che sono cotanto disastrose pel paese stesso e per la giustizia.

Quest'ufficio quindi, odioso ed ingrato lo si esercita con abnegazione, con coraggio, con fiducia e con buon volere quando il pubblico ministero sa di esercitarlo in omaggio ad un grande ed alto principio e sente di operare in nome del Governo del proprio paese.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. In nome della legge, non del Governo.

Senatore BORGNI. Sì, del Governo, ed intendiamoci bene, dico del Governo perchè il Governo è che rappresenta il paese, perchè il Governo è quello che rappresenta tutti i cittadini, perchè il Governo che si deve sempre supporre che sia un Governo, giusto e buono, è e deve essere egli il miglior custode e il più fido rappresentante delle leggi, perchè il pubblico ministero quando opera in nome del Governo e in nome del proprio paese, allora può camminare colla fronte alta e sicura e può dire: non è per me che io esercito l'ingrato ufficio mio ma lo esercito con la sequela degli atti odiosi che lo accompagnano, perchè la salute del mio paese lo esige e me lo richiede.

Certi principi fondamentali conviene proclamarli senza esitanza e certe fisime occorre abbandonarle allo studio degli accademici, e lasciarle siccome pasto alle voci clamorose del volgo e della piazza.

Questa è la forza morale, la quale sostiene e incoraggia il pubblico ministero. E farò una dichiarazione. Non credano, signori senatori, ch'io sia di quelli i quali pensino che il pubblico ministero debba, quando esercita l'azione penale, chiedere il parere o le istruzioni dal ministro pel Governo. Oh! no. Questo no; la

giurisprudenza, senza bisogno di scriverlo in un articolo di legge, è oramai costante che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo bensì, ma che questa qualità di rappresentante termina tutta volta che il pubblico ministero debba compiere un atto di coscienza; da quel momento il pubblico ministero non prende più consiglio che da se medesimo e dal proprio convincimento, ispirandosi ai dettami della legge scritta.

Ora io dico, quando è così, quale bisogno vi è di andare a scrivere in quell'articolo 8, che il pubblico ministero quando esercita l'azione penale è libero? che invece per le faccende di natura esecutiva, amministrativa e disciplinare dipende dal ministero? Non vedete che è un anacronismo lo scrivere in una legge che un funzionario, ad un tempo solo, dipende e non dipende? Non sentite onorevole guardasigilli che con questa formola si conferma il dubbio, nasce un più grande equivoco e nessuno crederà alla indipendenza che si è voluto proclamare nell'articolo 8 del progetto? Non tarderà tempo e si vedranno gl'inconvenienti che derivano da questo dualismo e da questa formola compiacente e paurosa; ma passiamo oltre.

Quando questo pubblico ministero non sarà più il rappresentante del Governo e non parlerà più in nome del paese, che cosa ne avverrà? Cosa sarà questo pubblico ministero? In nome di chi parlerà?

COSTA, ministro di grazia e giustizia. In nome della legge.

Senatore *BORGNI*. Quando eserciterà l'azione penale, in nome di chi l'eserciterà?

Voci: Della legge.

Senatore *BORGNI*. Lo vedremo in seguito. In nome del Governo no, perchè il Governo ha dichiarato che non vuole avere nulla di comune coi rappresentanti del pubblico ministero, quando esercitano l'azione penale.

In nome del paese no, perchè chi rappresenta il paese è il Governo e non il pubblico ministero.

Parlerà forse in nome della legge come opposero alcuni contraddittori insieme all'onorevole guardasigilli? mi perdonino onorevoli colleghi: la legge è scritta, sì, ma la legge non parla, la legge non dà consigli, la legge non spiega e non commenta i concetti suoi. Quando il pubblico ministero agisce, la legge c'è sem-

pre di mezzo e ci deve essere perchè non si può agire che per virtù sua. Ma la legge non è che un mito, non è che il Dio invisibile, protettore di tutti, e la legge non è un feudo del ministero pubblico ma è legge anche per le parti contro cui esso agisce, le quali se si difendono, si difendono appunto in nome della legge la quale si lascia invocare e interpretare da tutti a loro beneplacito.

E siccome la legge è suscettibile di interpretazione, ed ognuno la interpreta a modo suo, e il pubblico ministero è continuamente accusato di violare e non saper interpretare bene la legge, è chiaro che è una bella e per esso nobile e lusinghiera formola il dire che il pubblico ministero opera in nome della legge, ma essa non suffraga abbastanza il compito suo, e il dire che agisce in nome della legge è una parola vacua e che nella sostanza non ha valore.

Dirò io però in nome di chi agirà il pubblico ministero per l'art. 8: Il pubblico ministero agirà in virtù del decreto che lo ha costituito in quel posto, e quindi agirà come individuo rivestito di una qualità pubblica con un determinato incarico. Ma siccome questo individuo è lasciato libero di fare o di non fare, di operare o di non operare, diciamo pure le cose come sono, quest'individuo agirà in nome proprio.

Ora, siccome a me pare che non può essere diversamente, mi domando che autorità avrà questo individuo e quale prestigio per esercitare bene l'alta e difficile missione sua?

Quando questo individuo si presenterà al magistrato per richiederlo, come avviene ogni giorno, di provvedere e quando nelle sue richieste dovesse insistere fino al punto di rendersi molesto e di parere petulante perchè tale sarebbe l'ufficio suo, tale il suo dovere, tale il convincimento suo, non pare che a fronte di corpi collegialmente costituiti, le sue credenziali non siano un titolo di presentazione abbastanza meschino e che, non potendo più invocare per sè un mandato più alto, il pubblico ministero, da chiunque rappresentato, possa ancora pretendere di esprimere di più agli occhi del magistrato, che una opinione affatto privata ed individuale? E pensate voi che questa opinione, la quale verrebbe necessariamente espressa in atto più umile e sommo, come

dovrà forzatamente fare chi sa e sente di non parlare più in nome del Governo del proprio paese, ma soltanto in nome proprio, e le sue richieste e le sue osservazioni potranno esser prese in quella considerazione ed in quel serio esame, in cui avevano diritto e possono pretendere di esserlo ora? E credete voi che il paese e la giustizia ci guadagneranno e se ne avvantaggerà lo stesso Governo che infine dei conti ha la responsabilità e l'avrà sempre di vegliare a che sia resa una buona giustizia? E l'onorevole guardasigilli e per esso il Governo, ritengono e s'illudono veramente che ridotto alle condizioni dell'art. 8 del progetto, i rappresentanti del pubblico ministero animati dal solo fuoco sacro del proprio dovere, vorranno e potranno essere, almeno egualmente attivi, vigilantissimi, operosi e zelanti e non ammettono neppure il pericolo che in faccenda tanto delicata ed importante, questi funzionari pur probi ed onesti, abbandonati a se medesimi per forza fatale delle cose e dell'umana natura, nell'esercizio di un ufficio, giova ripeterlo, odioso ed ingrato che procura tante noie e procurerà tanti amari disinganni, non potranno lasciarsi abbattere e vincere dalla sfiducia, dall'inerzia, dall'indifferenza, o trovare nel loro libero arbitrio sulla convenienza di fare o di non fare, una valida e tranquillante scusa alla propria inedia?

E si è pensato alle molte e molte influenze di varia natura che potranno farsi strada e prevalere? Ed allora?

Il ministro guardasigilli ha dichiarato solennemente con un articolo di legge, che egli non intende di assumere e di avere alcuna comunanza di responsabilità col pubblico ministero nell'esercizio dell'azione sua e che il ministero pubblico è libero di sé: E sia: in tale caso si affacciano due alternative, dalle quali non si sfugge.

O l'onorevole ministro guardasigilli ed il Governo con lui, ritengono di poter lasciare tanto libero di sé il pubblico ministero da poter declinare con la loro responsabilità coi suoi atti anche il diritto di invigilare sull'opera sua ed all'occorrenza di richiamarlo all'adempimento dei suoi doveri, ed allora bisogna ben ritenere come io diceva, che le funzioni del pubblico ministero raffazzonato coll'art. 8 non hanno oggimai più l'importanza di prima: o conser-

vano realmente quella loro importanza, e non so come allora l'onorevole guardasigilli possa riposare tranquillo sulle nuove condizioni fatte al pubblico ministero col suo progetto di legge.

Escludo solamente, per conto mio, la supposizione che si possa mai credere che indirettamente si abbia poi modo di ottenere ciò che direttamente si è rinunciato a fare. I danni sarebbero poi anche maggiori e più lamentevoli.

Ora mi viene in mente un piccolo aneddoto.

Giorni sono, qui, l'onorevole senatore Parenzo ed il senatore Vitelleschi, hanno fatto un'interpellanza all'onor. ministro guardasigilli a proposito del noto processo Frezzi, e con questa interrogazione gli hanno chiesto dei chiarimenti su quanto si fosse fatto, o non si fosse fatto, parendo loro di dover credere che né si fosse fatto bene né si fosse fatto abbastanza. Avete assistito, o signori senatori, a questa interrogazione e sapete quello che ne è avvenuto.

Ora, se quest'art. 8 andasse in vigore, il Senato comprende che l'onor. guardasigilli avrà allora una maniera molto facile di rispondere agli onorevoli Vitelleschi e Parenzo. Il ministro guardasigilli dirà che egli non può più dare ragione di ciò che si faccia o non si sia fatto nella istruzione di qualunque processura penale, perchè il ministro ed il Governo pel citato articolo 8 sono a ritenersi assolutamente disinteressati, avendo declinata ogni responsabilità, per cui, volendosi schiarimenti, occorre chiederli al procuratore del Re locale, che solo è in caso di darne, mentre nessuno può esserne chiesto né al ministro guardasigilli né al Governo.

Non so se gli onorevoli senatori Parenzo e Vitelleschi si sentirebbero soddisfatti di una simile risposta, perfettamente appropriata e corretta, perchè conseguenza logica della legge nuova...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Risponderei allora quello che ho risposto l'altro giorno.

PRESIDENTE. Per ora è bene che non s'interrompa. (*Si ride*).

Senatore BORGNI... Sta bene: a me preme soltanto assodare che il ministro risponderebbe in modo da declinare ogni e qualunque responsabilità pel modo con cui si amministrerà la giustizia penale.

Ora, signori senatori, voi potete ben comprendere se questo è uno stato normale di cose che possa soddisfare; per me non soddisfa.

Io ho voluto accennare a questo fatto unicamente perchè si sappia quali sarebbero le conseguenze che ne deriverebbero dall'adozione di questo articolo.

Andiamo pure innanzi.

Al pubblico ministero si è voluto dare con questo progetto di legge, forse in compenso di quella maggior libertà che egli ha e quindi della maggior responsabilità che cade sopra di lui, gli si è voluto dare l'inamovibilità.

In verità, secondo il concetto che ho del ministero pubblico e che ho espresso finora, l'inamovibilità per me è la negazione del pubblico ministero.

Il pubblico ministero, per definirlo con una figura che parla alla mente, io me lo rappresento nell'ordine giudiziario per quello che era il Fanfulla nella disfida di Barletta di Massimo d'Azeglio; uomo coraggioso e valorosissimo, di animo buono e generoso e che irrequieto e battagliero al punto da non lasciare alcuno in pace mai agitandosi e movendosi sempre, sentiva però altamente dell'onore e della dignità della brigata a cui apparteneva. (*Bene*).

Il pubblico ministero se vuol esercitare bene l'ufficio suo nell'ordine giudiziario deve proprio rassomigliare in molte cose a Fanfulla; sempre vigilare, sempre prevedere, tutto predisporre, sempre provvedere dove può o sollecitare perchè si provveda e tenersi in moto continuo, onde il potere giudiziario che, per essere equanime, non deve avere alcuna iniziativa, possa a suo tempo rendere le sue decisioni nella massima quiete e con la maggiore ponderazione.

Il voler quindi dire che il pubblico ministero ha l'inamovibilità della magistratura come si afferma nel progetto di legge e il volerne regolare le sorti e la esistenza con norme comuni è un non senso, è una vera superfetazione, ed equivale a voler assimilare elementi non assimilabili, confondere e conciliare gli agenti ed i reagenti.

Si dice che coll'inamovibilità si garantisce al pubblico ministero la conservazione del grado. Non ricordo fatto alcuno di rimozione dal grado bensì dal posto...

COSTA, ministro di grazia e giustizia Sì, sì, c'è stato.

Senatore BORGNI... Sarà vero, affermandolo il ministro guardasigilli, ma certamente furono *rari nantes* ed è sempre piccolo danno. Una rimozione dal grado, colla instabilità dei Ministeri, è sempre temporanea ed è danno assai maggiore, dando la inamovibilità al pubblico ministero, snaturarne l'indole e l'ufficio.

Del resto la vera inamovibilità non consiste e non si è fatta consistere mai, durante il regime nostro, nella sicurezza del grado: di questa, è inutile dirlo, non si è temuto mai seriamente. La vera inamovibilità, a cui si attribuisce un gran valore, sta in una maggior sicurezza della residenza.

Ma siccome il pretendere per i rappresentanti del pubblico ministero la inamovibilità della residenza è una cosa irrazionale ed assurda, perchè ripugna alla natura stessa delle loro funzioni ed alla missione, che debbono esercitare per essi: siccome è giusto ed è necessario che il Governo possa valersi dei membri del pubblico ministero secondo che richiedano le esigenze del servizio: siccome sta che i membri del pubblico ministero, quale me lo figuro io, debbono stare alla discrezione del Governo, e che il Governo, se può avere ragione di destinarli da un luogo all'altro, non può ragionevolmente averne di privarli del grado, così avviene che voler far credere come si vorrebbe col presente progetto di legge, che il pubblico ministero, per le nuove condizioni fattegli, gode pure di un'inamovibilità è una parola vuota di senso. E che lo sia, basta leggere l'art. 134 del regolamento generale giudiziario del 1865.

Il citato articolo di legge è così concepito: « Il ministro della giustizia ha facoltà di applicare temporaneamente i sostituti (sono membri del pubblico ministero) ai vari uffici del pubblico ministero, presso le diverse Corti del tribunale, nel numero richiesto dal bisogno dal servizio ».

Ora si vede che siccome quest'articolo fa parte del regolamento generale giudiziario vigente, e quest'articolo sarà incluso con tutta probabilità nel riordinamento in testo unico di tutte le disposizioni legislative vigenti, pel quale fu già concessa facoltà coll'articolo 9 dell'altro progetto già votato col titolo: *Gradi della magistratura*, sarebbe già in potere del ministro guardasigilli e di quelli che gli suc-

cedessero di trasferire a beneplacito quanti sostituti procuratori del Re si reputi conveniente con una semplice applicazione.

Del resto la facoltà di traslocare i membri del pubblico ministero risulta più chiara dall'ultimo inciso dell'articolo 8, poi divenuto 9, di questo progetto di legge. Dal momento quindi che questa inamovibilità non vi è, perchè andare a scrivere che i membri del pubblico ministero sono inamovibili?...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non è scritto.

Senatore BORGNI... Sì, è scritto, onorevole guardasigilli, è proprio scritto nel senso che i membri del pubblico ministero figurano contemplati nelle disposizioni che regolano l'inamovibilità dei magistrati.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non possono essere privati del grado.

Senatore BORGNI. Il ministro mi dice che non possono essere privati del grado, ma che non è scritto che siano inamovibili dalla sede, e sta bene. Però se la inamovibilità accordata ai membri del pubblico ministero è tanto diversa da quella acconsentita ai magistrati giudicanti, perchè l'una contempla la inamovibilità dal grado e dalla sede, l'altra la sola inamovibilità dal grado, pregherei l'onor. guardasigilli di darmi una spiegazione. E la spiegazione è questa. Desidererei sapere la ragione per cui se i membri del pubblico ministero hanno solamente una mezza inamovibilità, essi, agli effetti di questo progetto di legge, siano stati compresi e confusi nelle stesse disposizioni che riflettono i magistrati giudicanti che l'hanno intiera.

Pare che il loro avrebbe dovuto essere un trattamento diverso. E l'osservazione calza, tanto è vero che per volere considerare i membri del pubblico ministero come membri della magistratura, furono sottoposti a condizioni, alle quali non sono soggetti pel regolamento generale giudiziario vigente.

Questi membri del pubblico ministero furono infatti sottoposti alle stesse Commissioni locali, le quali, quando richieste, debbono esprimere il loro avviso sui giudici.

Ora io dico, ma una delle due. O questo pubblico ministero è inamovibile, come ogni altro e volete considerarlo come magistrato

eguale agli altri, ed allora può essere ammissibile che vada soggetto alle Commissioni locali. Ma se questo pubblico ministero, come voi mi dite, non è inamovibile, e ne volete fare un qualche cosa di diverso dal magistrato, a che titolo, ho ragione di domandare, dovrà andare soggetto alle Commissioni locali che sono quasi esclusivamentè composte di magistrati giudicanti i quali nei loro pareri e nei loro giudizi, saranno sempre in maggioranza?

Il ministro fa dei segni di assentimento, ed io ne prendo atto, e dico: qual'è la condizione che viene fatta ai membri del pubblico ministero! Ma, come? ai membri del ministero pubblico competono tante facoltà, e con tante facoltà si lasciano e si vogliono anzi aumentare le responsabilità, e intanto questo ministero pubblico, lo si va con questo progetto di legge ad assoggettare a chi? Si va ad assoggettare a magistrati spettabili, degni di ogni rispetto e di ogni considerazione, ma coi quali ha da discutere tutti i giorni, e tutti i giorni può trovarsi per ragione dell'ufficio suo in aperto conflitto, e se l'occasione si presenta, e si presenta assai frequentemente, tale essendo l'ufficio del pubblico ministero, deve denunziarne i giudicanti alla Corte d'appello se sono di tribunale, alla Corte di cassazione, se sono di Corti di appello.

Ed è in tal modo che con questo progetto di legge si vuol dare libertà ai membri del pubblico ministero? I membri del pubblico ministero non sarebbero più liberi, se dovessero essere giudicati sulla loro capacità e sulla loro operosità da queste Commissioni, che in maggioranza sono composte di magistrati giudicanti.

Viviamo in terra e siamo uomini; siamo anche un po' pratici! Per le nominate Commissioni, il migliore fra i rappresentanti del pubblico ministero, dovrà essere quello che fa minori osservazioni e richiami, che è di più facile accontentatura, che trova sempre ottimi e perfetti i giudicati resi e non ne denuncia mai alcuno. Nè io intendo di mancare di riguardo con ciò ai magistrati, tutti miei carissimi e rispettati colleghi ed amici per la semplice ragione che, non più virtuoso di essi, temo che anche io, al posto loro, forse propenderei a battere la stessa via.

Che cosa hanno guadagnato intanto i membri del pubblico ministero? Questo, che sog-

getti alle Commissioni locali, hanno acquistato un nuovo vincolo di soggezione. E vi ha di più.

L'onorevole guardasigilli ricorda certamente che l'articolo 245 del regolamento generale giudiziario dispone che: « i membri del pubblico ministero non possono essere in alcun modo censurati dalla magistratura giudicante ». Ed è bene, poichè i membri del pubblico ministero, avendo la missione di tenersi a cognizione di ciò che si fa anche dalla magistratura nell'amministrazione della giustizia troverebbero un ostacolo, se potessero essere censurati da essa.

I nostri vecchi legislatori, trovarono necessaria quella disposizione di legge. Oggi avverrà invece per questo progetto di legge che i membri del pubblico ministero sono esposti al pericolo di andare censurati dai magistrati che per missione propria essi avrebbero diritto e dovrebbero denunciare in ogni caso, in cui credessero che i loro atti e le loro decisioni meritassero la censura del magistrato superiore, onde un freno ai funzionari del pubblico ministero i quali volessero compiere il loro dovere.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È impossibile ciò.

Senatore **BORGNI**. È possibilissimo, e non potrà succedere diversamente.

Uno degli effetti poi di simile disposizione sarà ancora questo, che cioè quella dipendenza dei membri del pubblico ministero dalle Commissioni locali oltre di stabilire ed apportare una vera confusione fra le attribuzioni del pubblico ministero e del corpo giudicante che sono tanto diverse, nuocerà alla compagine degli uffici del pubblico ministero stesso, aprendo la via a Commissioni affatto estranee e non competenti a ingerirsi di cose che non le possono riguardare e che non le riguardano, ed a rallentare nei medesimi la dipendenza gerarchica disconoscendosene e distruggendosene la egemonia.

Come volete che il capo di un ufficio del pubblico ministero, che ha bisogno di fare assegnamento sull'opera concorde dei suoi collaboratori, vi possa contare sopra quando saprà che gli atti da lui commessi e affidati agli stessi suoi collaboratori, potranno per effetto di questo progetto di legge dare luogo a riguardo del membro del pubblico ministero che li ha compiuti, apprezzamenti da parte delle Commissioni locali, che dovranno giudicare, affatto di-

sformi da quelli per l'attuazione dei quali il capo dell'ufficio del pubblico ministero li ha creduti necessari e li ha ordinati?

Anche nel compilare le leggi occorre un po' di logica, e la logica più sana non è quella che si fonda sopra benevole supposizioni di ciò che dovrebbe farsi e dovrebbe succedere, ma sulla possibilità di ciò che può invece verificarsi.

Ed è anzi prudenza, in fatto di leggi, credere sempre di preferenza al peggio.

Dalle premesse considerazioni, mi parrebbe quindi potersene dedurre che se quella mezza inamovibilità che si credette accordare al pubblico ministero a patto di assoggettarlo alle Commissioni locali dovesse portare con sè, come io non dubito, le accennate conseguenze, esso non abbia a rallegrarsene, nè all'azione sua debba provenirne vantaggio.

L'articolo 8 di questo progetto di legge pone il pubblico ministero in una posizione d'immensa inferiorità in confronto a quella nella quale si trova ora.

Afferma la sua inferiorità il carattere puramente privato che di naturale necessità verrà ad assumere l'accusa, perocchè abbandonata al criterio ed agli apprezzamenti personali dei rappresentanti del pubblico ministero, sottratti nell'esercizio dell'azione loro ad ogni vigilanza, non potrà più nella sua essenza considerarsi siccome un'accusa pubblica.

Contribuirà a farla risaltare e risentire meglio la perdita della sua autonomia, la quale consisteva in una gerarchia affatto propria e distinta la quale risaliva al Governo nella persona del ministro di grazia e giustizia che ne era il capo: autonomia che cesserà per il concetto di questa legge perchè eliminata una direzione unica, dichiarato estraneo il ministro di grazia e giustizia a tutto che abbia relazione all'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero avrà tanti capi quanti sono i distretti di Corte di appello, senza che sovrasti ad essi un capo superiore.

Nè concorreranno meno alla sua debolezza la costituzione anfibia del pubblico Ministero per cui, arbitro assoluto dell'azione penale, è dichiarato dipendente dal ministro guardasigilli nelle attribuzioni di ordine amministrativo e disciplinare, soggetto quindi alla disposizione

dell' art. 243 del regolamento generale giudiziario del 1865 così concepito:

« Gli ufficiali del pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dal ministro della giustizia. Il ministro della giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni.

« La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di 15 giorni nè maggiore di un anno.

« Con la sospensione ne viene la perdita dello stipendio ».

Senatore PASCALE. È abolita questa facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Veda l' art. 9 della legge.

PRESIDENTE. Prego di non fare interruzioni.

Senatore BORGNI. Mi era sfuggito veramente l' inciso dell' articolo 9, aggiunto dall' Ufficio centrale ed accetto l' avvertenza e nel mio sistema, dirò: tanto peggio! Non perdono perciò alcun valore le osservazioni mie precedenti.

Col progetto di legge che si sta discutendo si mostra di voler assicurare alla magistratura giudicante una grande indipendenza.

Non si può oggi prevedere quale, dalla discussione in corso finirà per essere il risultato di questa legge. Per conto mio, vorrei che si andasse assai più in là di quanto ha proposto il ministro guardasigilli ed accorda l' Ufficio centrale colle modificazioni introdotte nel suo progetto.

L' indipendenza, per essere vera, deve essere assoluta: altrimenti è un' indipendenza fittizia ed effimera. Nè si potrà dire mai assoluta una indipendenza che, tanto nel progetto del ministro, quanto in quello dell' Ufficio centrale, finirebbe per essere lasciata alla discrezione del potere esecutivo. Indipendenza vera è quando la magistratura sola decide inappellabilmente sulle sorti dei magistrati; ciò che non è nei due progetti del ministro e dell' Ufficio centrale.

Partiamo però dal supposto che questa indipendenza sia data ed esista. Quando la magistratura è realmente indipendente ed autonoma, quando su di essa e contro di essa il Governo per se solo non può far nulla, è indubitato che la magistratura, sentendosi sicura, sarà una garanzia di buona giustizia: la magistratura però così costituita, è inutile dissimularlo, diventa un potere formidabile, e di questo potere

formidabile, o signori senatori, il Governo ha diritto di preoccuparsi. La magistratura, composta di uomini onesti, in tutti i suoi procedimenti e in tutte le sue decisioni, si ispirerà sempre ai sentimenti di una pura ed illibata coscienza e di meditati e profondi convincimenti; ma i magistrati sono uomini pur essi e gli uomini errano, ed un' azione così potente e così estesa, quale è quella di una magistratura veramente autonoma, che si esercita giornalmente su tutti gli atti e sull' intero movimento della vita privata e pubblica, perchè suscettibile di errore, può essere un pericolo permanente ed assai temibile pel paese, e per lo Stato.

In faccia a questo potere il Governo ha il diritto e il dovere di non rimanersene disarmato ed ha ragione di premunirsi e di difendersi, ma non coi soliti espedienti delle rimozioni, dei tramutamenti dei premi e delle punizioni inflitti e distribuiti secondo l' opportunità e il bisogno del momento.

Sono ripieghi sfatati, che assumono sempre l' aspetto dell' arbitrio e della violenza: sono armi che usate ed abusate con criteri diversi ed opposti per le continue mutazioni parlamentari e politiche, lungi dal rimediare ai mali supposti nella magistratura, li rinnovano, li moltiplicano e li accrescono, guastandola sempre più e rovinandola.

I nostri vecchi che avevano pure essi molto senno e molto tatto, che cosa fecero? Essi volevano rispettata la magistratura e la rispettavano di fatto, e forse molto di più che non siasi da parecchi anni andato facendo, con moto progressivo.

Nei tempi passati alla magistratura si lasciava vivere una vita quieta, tutta propria, sentita per la sapienza e l' importanza dell' opera sua, quasi ignorata o non avvertita, perchè non se ne discuteva tanto e se ne parlava meno. E quella vita quieta e quasi ignorata, che è quella che conviene e si attaglia all' alto ufficio della magistratura giudicante, le era resa più facile, perchè trovavasi in rapporti meno diretti col Governo, rapporti che oggi sono troppo frequenti, e tali da porre la magistratura stessa in una condizione anormale verso il medesimo e questo in una posizione non corretta verso di lei, e che pure si cerca di moltiplicarli e di affermarli ogni giorno più, quasi

ché si reputassero necessari; rapporti i quali fanno scorgere e raffigurare in essa quella qualità di rappresentante del potere esecutivo, della quale per scrupolo e per compiacente accondiscendenza si è voluto con questo progetto di legge cancellare ogni traccia riguardo al pubblico ministero.

Però, onde supplire al bisogno e moderare l'azione prepotente di un potere, che non può essere abbandonato a se medesimo senza pericolo, da cui il Governo, pel paese, non può disinteressarsi, ed al quale non può e non deve rimanere assolutamente estraneo; quei buoni nostri vecchi avevano immaginato un istituto denominato ministero pubblico, definito per rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.

Questo istituto del ministero pubblico nel concetto suo primitivo, doveva avere ed aveva un'esistenza propria, affatto indipendente, assolutamente distinta da quella della magistratura. Era oggetto di grandi e speciali cure, era tenuto in alto prestigio e il prestigio gli veniva dal fatto che il Governo cercava di chiamare a farne parte gli eletti, e gli eletti erano fieri di entrare nelle sue file.

Questo istituto, composto di magistrati ad un tempo, ma che ad un tempo erano quasi gli araldi della magistratura, con cui dividevano le comuni fatiche, avevano la missione speciale di rendersi interpreti presso alla medesima quante volte occorresse e ne fosse il caso, dei pensieri del Governo.

In questo modo il Governo faceva sempre giungere la sua parola alla magistratura, e la magistratura non poteva non accogliere con deferenza le comunicazioni che le venivano fatte e sapendo donde provenivano ed a nome di chi le erano proposte, la magistratura prendeva in attento esame i quesiti e le richieste che le erano sottoposte e molte e molte volte, essa riesaminando l'opera ed i procedimenti suoi, li modificava, li temperava, li correggeva presentandosi occasione propizia. Ma essa poteva farlo con dignità, con decoro e con la massima benevolenza, perchè le rimostanze erano sempre officiose e in forma rispettosa, e venendole da magistrati inferiori o pari in grado, non direttamente dal Governo, non avevano e non potevano avere l'apparenza ed il carattere di una ingiunzione, e rimanendo completa, mai compro-

messa la sua indipendenza, le concessioni, o negate o fatte, assumevano necessariamente il carattere di un atto di giustizia dovuta e riparatrice. E il Governo in tale modo non declinava, come non può declinare la propria responsabilità nell'andamento di una azienda così grave ed importante come è quella dell'amministrazione della giustizia.

E l'amministrazione della giustizia, senza escludere altre cause, cominciò appunto a declinare quando i Governi, invece di conservare e perfezionare questo ordigno, lo guastarono, limitandone, peggiorandone ed impedendone un buon funzionamento. Ma intanto oggi, quando vieppiù si reclama la indipendenza assoluta della magistratura, che è un bisogno, e a fronte di essa il Governo sente la convenienza di essere assicurato, invece di ripigliare l'antica via, esso nicchia, cammina dubbioso e perplesso e mentre mostra di non avere l'animo abbastanza risoluto per concederla vera ed intera, circondandola di riserve e di scappatoie che rendono illusorie le apparenti garanzie, raffazzonate nel progetto dell'Ufficio centrale, si è trovato d'accordo che non vi era nulla di meglio che di indebolire appunto il pubblico ministero, riducendolo in condizioni tali per cui non capace del male, incapace ad impedirlo, sarà impotente a fare il bene, perchè necessariamente esautorato, snervato, fiacco e condannato anche lui a quelle pastoie delle Commissioni locali che provvedono a nessuno, ma germineranno l'indisciplina, non delle opinioni, ma delle persone, base essenziale di ogni corpo organico, toglieranno ogni autorità ai capi e incaglieranno il regolare andamento della giustizia.

Mi ingannerò certamente nella mia pochezza e desidero ingannarmi, ma non lo penso.

Questa maggiore e nuova decapitazione del pubblico ministero, a mio avviso evidente ed indiscutibile, sarà accolta, io non ne dubito, con molti applausi.

Applaudiranno certamente e con ragione tutti i nemici delle nostre libertà, tutti i perturbatori dell'ordine pubblico, tutti coloro che provocano tumulti giornalieri. Applaudiranno i violatori delle leggi e quanti, a qualunque titolo, devono essere tradotti avanti ai tribunali pel giudizio ed applaudiranno tutti i nemici delle nostre istituzioni. Ed è facile comprendere

la ragione degli applausi. Se è vero che il pubblico ministero ha il mandato di far osservare le leggi e di chiedere la punizione dei colpevoli di avervi trasgredito, reso debole nell'esercizio dell'opera sua, gli sarà più difficile raggiungerli e colpirli. La debolezza e l'impotenza nell'uno a reprimere sono evidentemente una causa per gli altri di una maggiore libertà a delinquere. E tenendo conto delle condizioni del nostro paese e considerandole freddamente, e guardandole non colla lente appannata dell'arcade, ma colla mente positiva e spregiudicata dell'uomo di Governo, crede l'onorevole ministro guardasigilli che quando il ministero pubblico sarà ridotto alle nuove condizioni sue e i suoi rappresentanti abbandonati intieramente a se soli, senza alcun appoggio esteriore e resi padroni dell'azione loro con solo conforto ed il solo aiuto della coscienza loro individuale, l'osservanza delle leggi sarà meglio tutelata e protetta?

Le condizioni della pubblica sicurezza in Italia sono veramente e fortunatamente giunte a quello stadio normale e desiderabile, per cui possiamo rinunciare a quei mezzi di vigilanza e di più pronta repressione che altri popoli di noi assai più civili mantengono con una costanza rimarcabile immutati, per cui da noi si possa con troppa indifferenza pensare a rallentare il corso della giustizia punitiva e permetterci altri e maggiori esperimenti di leggi penali più blande e compiacenti?

Crede proprio l'onorevole guardasigilli e pensate voi, onorandi senatori, che questo momento propizio sia giunto, quando io dicessi, come so di poter dire, che da un raffronto fatto da me fra le statistiche nostre e la statistica francese, risultò che, soltanto pochi anni or sono, innanzi alle Corti di assise di un nostro solo distretto, fu giudicato sopra un numero di omicidi superiore a quello degli omicidi giudicati nel corso di un anno da tutte le Corti d'assise della Francia, compresa l'Algeria?

E non crede d'altronde l'onorevole ministro guardasigilli che, quando mai l'azione del pubblico ministero dovesse diventare meno risoluta e meno efficace, una necessità pubblica non fosse per esigere che, onde supplire al difetto, di tanto avesse a tollerarsi che si allargassero le facoltà dei funzionari e degli agenti della pubblica sicurezza, per quanto l'opera del nuovo

ministero pubblico ricostituito non riuscisse a concedere la tutela e la protezione che per mezzo suo dovrebbero assicurare le leggi? E pensa che questa sostituzione gioverebbe e sarebbe preferibile?

Ma finora qui non si è trattata e non si è discussa la questione, a mio avviso gravissima, della costituzione del ministero pubblico, che, sotto un aspetto essenzialmente e ristrettivamente giuridico. In essa però ne è racchiusa un'altra pure ad avviso mio di alta politica interna, della quale avrebbe ad occuparsene, per la responsabilità che egli ha della tutela delle proprietà e della sicurezza dei cittadini, l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno, che non ha assistito a queste nostre sedute...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia (interrompendo)*. Crede che io rappresento completamente il Governo.

Senatore BORGNI... Noto solo che in Senato e in questa discussione non si è visto in questi giorni nessun altro ministro che il guardasigilli. Ma, del resto, io non faccio che accennare ad un fatto.

Il ministro dice che egli assume intera la responsabilità di questa legge, ed io non dirò che egli non possa assumerla.

Io non mi estendo in altre osservazioni; ed ho finito. Non creda, onorevole guardasigilli, che io abbia avuta l'intenzione anche questa volta di presentare una mozione. Non presento mozioni di sorta, essendo uomo cui piace ragionare, cui piace dir quello che penso per soddisfazione del mio dovere. Io ho sentito il bisogno, come vecchio membro del pubblico ministero, di esporre qui davanti al Senato quelle poche considerazioni, che mi potevano essere suggerite da una lunga esperienza. Io poi parlai non come magistrato, ma come cittadino, il quale ha l'onore di sedere in questo Consesso, e dissi veramente quello che penso. Il Senato darà alle mie parole il valore che crederà; e chiuderò con poche altre parole.

Esponendo al Senato le mie considerazioni, io non ho fatto altro che perorare la causa di una istituzione nella quale ho consumate le mie fatiche, e mi duole di scorgersela, a mio modo di vedere, distrutta.

Io desidererei invece che questo istituto si mantenesse sempre alto negli ordini giudiziari

d'Italia ed altissimo nel concetto delle popolazioni, perchè mi parve sempre che esso dovesse e potesse essere un grande e potente strumento, non di persecuzione, come a taluni giova farlo credere, ma bensì di protezione e di tutela benefica per esse, e per il Governo di uno Stato un aiuto necessario a compiere il suo dovere, di assicurare gli interessi, le sostanze e l'onore dei cittadini, e di difendere le nostre istituzioni.

Può darsi che io mi sia sbagliato nel fare dei prognostici ai quali molti non credono, e meno di tutti ci dice di non credere l'onorevole guardasigilli; e non importa.

Se le cose anderanno come crede l'onorevole guardasigilli, ed io me lo auguro, sapendo quanto alta è la mente di lui chiamato a reggere i destini della giustizia, io per primo ne sarò lietissimo e saprò confessare a me stesso il mio errore nel fare le osservazioni che ho esposte. Se poi per avventura di qui a qualche anno si venisse a riconoscere il contrario, ebbene allora cosa volete che vi dica, io mi conforterò, se giungo in tempo, di avere con le mie parole tratto un ultimo ed imbelles colpo di lancia a difesa del pubblico ministero, come istituzione, e di avere con esse gettato un po' di sabbia e qualche foglia di mortella sul suo feretro, perchè riposi tranquillo fino a tanto che l'esperienza dovesse consigliare la opportunità di farlo risuscitare dalla sua fossa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori! Veramente io dovrei cominciare dal ringraziare l'onorevole senatore Borgnini. Dovrei ringraziarlo perchè egli ha ricordato in quest'aula, nella quale si sente tuttora l'eco della sua voce autorevole, con parole degne di lui, il mio maestro senatore Vigliani. Dovrei ringraziarlo, per le cose cortesie che egli disse dell'Amministrazione che quell'illustre uomo tenne or sono venti anni, quando io gli fui modesto, ma fedele collaboratore. Dovrei ringraziarlo soprattutto perchè, parlando del ministero pubblico, egli non ha ricordato quel grosso peccato che noi, Vigliani ed io, abbiamo commesso con la legge del 1875, quando abbiamo tolto al pubblico ministero l'esercizio delle funzioni civili.

Giorno nefasto quello, onor. Borgnini, di cui

io porterò penoso ricordo per tutta la vita, perchè da quel giorno il ministero pubblico, ristretto al penoso ufficio dell'accusa ed assorbito nell'applicazione delle leggi penali, ha dovuto diventare quel ministero pubblico che dolorosamente l'onor. Borgnini ha descritto nella sua orazione (*Bene, benissimo*).

Ma, più che il sentimento di riconoscenza, prevale in me il dolore. L'onor. Borgnini ha fatto a me la più penosa accusa che possa essere fatta a uomo pubblico; l'accusa di contraddizione nelle proprie opinioni. Egli mi ha dipinto nel 1875 difensore del ministero pubblico, mi dipinge oggi come distruttore del ministero pubblico, sul quale egli sparge cenere e mortella come ultimo ricordo di un'istituzione che io, con questa legge, vorrei seppellire.

Ma il dolore che io provo è temperato dal pensiero che io non avrei alcuna difficoltà di seppellire questo ministero pubblico, quale lo ha descritto l'onor. Borgnini, flagello dei cittadini, posto accanto alla magistratura per controllare l'azione sua, per spiargli i intendimenti, per agitare intorno alla amministrazione della giustizia la face dalla luce sinistra della vendetta sociale. (*Bene*).

Sì, onor. Borgnini, se così è, quale Ella lo dipinge, io voglio seppellire questo ministero pubblico, per farne sorgere un altro dalle sue ceneri che sia vero rappresentante della legge, che parli in nome del diritto e della giustizia come magistrato e non come rappresentante del Governo. (*Bene, bravo*).

Ma al dolore si aggiunge lo sconforto! Io mi sono domandato: se un'alta mente come quella dell'onor. Borgnini, se un'alta intelligenza ed una grande esperienza come la sua ha potuto dare alla legge che vige ed al progetto di legge che si discute, l'interpretazione che egli ha creduto di potergli dare, Dio mio! come potremo sperare di fare una legge che resista alla critica, che non sia una fonte perenne di controversie dirette a ricercarne il significato e la portata?

Ma, per fortuna, le critiche dell'onor. Borgnini non sono fondate.

E prima d'entrare nel merito della questione voglio, a titolo di saggio, sottoporre ad esame alcune delle interpretazioni che egli ha dato al progetto.

Secondo lui l'art. 8 toglie ogni potestà al ministero pubblico di agire nell'interesse e per la tutela dei diritti dello Stato; e per dimostrarlo ha affermato che la parola « veglia » dell'art. 156 della legge vigente ha molto maggiore valore della parola « cura » usata nel progetto.

Onorevoli senatori, io non ho bisogno di ricorrere al dizionario; basta che faccia appello al buon senso per dimostrare che per *curare* bisogna prima aver *veduto*; che il *curare* rappresenta un'azione, mentre il *vegliare* rappresenta una *ispezione*; che la *ispezione* può anche essere negativa, mentre che *curando* si opera, ed operando si compie un fatto positivo. Colla parola « cura », adoperata nel progetto, anziché aver menomate le attribuzioni del pubblico ministero, si sono grandemente aumentate, ripetendo in questa parte dell'articolo, per quanto riguarda l'amministrazione, il concetto espresso, per la parte giudiziaria, nel successivo capoverso: « Ha azione diretta », ecc.

L'onor. Borgnini ha citato alcuni esempi dai quali ha creduto di poter dedurre che, modificando questa prima parte dell'art. 156 della legge vigente, si toglie il mezzo al pubblico ministero, e soprattutto al procuratore generale di spiegare azione giudiziaria a tutela del pubblico interesse.

Veramente, io comincio dal dichiarare che non ho compreso come egli ammetta che col nostro art. 8 sia concessa al pubblico ministero locale la facoltà di agire che sarebbe tolta al procuratore generale, giacché in questo articolo si determinano le attribuzioni dell'istituto del pubblico ministero, essendo riservata ad altre disposizioni la determinazione degli uffici, che, in un dato ordine gerarchico, sono chiamati ad esercitarle.

Ma, indipendentemente da questa osservazione, duolmi di non essere della sua opinione, quanto ai casi che egli ha citato.

Se per l'esercizio dell'azione in materia di compilazione delle liste elettorali, egli ha invocato soltanto la prima parte dell'art. 156 della legge vigente, mi rincresce di dire che non ha citato la disposizione di legge che poteva giustificarla, ma doveva citare invece il capoverso successivo, il quale dice: « che il pubblico ministero ha azione diretta per far

osservare le leggi d'ordine pubblico nell'interesse dello Stato ».

« E parmi che io, interrompendolo quando parlava, dissi che la Corte di appello aveva fatto male a dargli torto, e che la Corte di cassazione aveva fatto bene a dargli ragione: ed ora aggiungo che la ragione sua egli avrebbe facilmente fatto trionfare, se la sua argomentazione fosse stata più corretta ed efficace.

Ma io non voglio far perdere al Senato un tempo prezioso, e mi affretto ad esaminare nel merito la questione proposta dall'onorevole Borgnini.

A quale scopo si tende con questo art. 8 del progetto di legge? Ad escludere che il pubblico ministero, per quanto si riferisce all'esercizio dell'azione giudiziaria, sia sottoposto alla direzione del ministro della giustizia; in tutto il resto la legge vigente rimane intatta.

L'onor. senatore Borgnini si oppone a questa riforma.

Egli la disse, prima di tutto, estemporanea, quasi che cada qui in mezzo al Senato, senza preparazione, senza che il paese l'aspetti, senza che i dotti l'abbiano studiata.

Ma questa accusa è infondata. Se l'onorevole Borgnini avesse consultati gli atti del Senato, saprebbe che da ben venti anni questa riforma venne studiata e tentata in termini identici a quelli nei quali io l'ho proposta. Avrebbe veduto che il Vacca la propose, che il De-Falco ne rinnovò la proposta, che non la propose il Vigliani, forse perchè non intese a modificare l'ordinamento del pubblico ministero; che non la propose l'onor. Tajani, ma la riprodusse la relazione del Senato sul progetto da lui presentato nel 1886.

Non è dunque una novità, ma un argomento lungamente studiato e reclamato da gran tempo, non dirò dalla pubblica opinione, che forse non si interessa abbastanza in questa grave questione, ma dalla magistratura e dal pubblico ministero.

Ed è facile dimostrarlo.

L'art. 139 della legge sull'ordinamento giudiziario dice che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo, ed agisce sotto la direzione del ministro di grazia e giustizia.

Ma, in realtà, questa disposizione di legge fu sempre interpretata nel senso che al ministro della giustizia spettasse la *sorveglianza*, non la

direzione nell'esercizio dell'azione penale. Possono esservi stati singoli ministri, possono esservi stati uomini di governo, i quali hanno creduto d'interpretare la legge nel suo significato letterale: ma, questa interpretazione venne sempre respinta dalla pubblica coscienza. E l'onor. Borgnini dovrebbe ricordare, che 25 o 30 anni or sono un procuratore del Re di Firenze, - a cui un ministro cercava, più che consigliare, prescrivere l'indirizzo che egli intendeva fosse dato ad un procedimento, - convinto, - non so se a torto o a ragione, perché non è del merito che io parlo ma dei limiti delle attribuzioni, - convinto, ripeto, che al ministro non spettasse il diritto di imporgli l'opinione sua, rispose che poteva mettere a disposizione del Governo la sua toga, ma non la sua coscienza: e resistette all'ordine del ministro.

Onorevole Borgnini, quel procuratore del Re ella bene lo conosce: e lei stesso quindi è, coi suoi fatti, la riprova che la magistratura ed il pubblico ministero hanno sempre interpretato in questo senso la disposizione della legge, e cioè che al ministro spetta la facoltà d'ispezione e di censura, non mai il diritto di esercitare l'azione penale, di regolarne lo svolgimento, d'imporre in una parola al pubblico ministero di esercitare in uno piuttosto che in un altro modo l'azione penale. (*Benissimo*).

E quando vi furono momenti, - dolorosi momenti! - in cui si è creduto potessero prevalere altre tendenze, la magistratura e la pubblica opinione non esitarono a rivendicare al pubblico ministero piena libertà nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie ed a censurare quegli agenti del pubblico ministero, che hanno creduto di porre le proprie attribuzioni a disposizione del potere esecutivo. (*Bravo, bene!*)

Ma lasciamo da banda i principi, e consideriamo la questione dal punto di vista pratico.

È egli possibile immaginare un ministro della giustizia, che diriga l'esercizio dell'azione penale, che, per questa via, assuma la responsabilità dell'andamento, dell'esito dei centomila processi penali che travagliano in ciascun anno la nostra magistratura?

Basta enunciare questo fatto per avere dimostrato che si vorrebbe l'impossibile, l'assurdo. E, siccome, riconosciuto il diritto, si vorrebbe pure esercitarlo, si giungerebbe a questo risultato che l'azione direttiva del

Governo si spiegherebbe in certe date occasioni, quando speciali interessi o particolari contingenze lo suggerissero, dando pretesto al volgo di credere non all'esercizio di una legittima facoltà, ma alla perniciosa influenza della politica. E l'influenza politica, venga essa dal basso, dall'alto, dal Gabinetto del ministro o dalla piazza, voi lo sapete meglio di me, distrugge la giustizia.

Se quindi fosse legittimo riconoscere nel Governo questa funzione direttiva, sarebbe enormemente pericoloso concederla, perché toglierebbe all'amministrazione della giustizia quel carattere di imparzialità che deve avere per essere accolta con piena fiducia dalla pubblica opinione.

Questo che io ho detto, signori senatori, basta per dimostrare che il nostro progetto non è quella negazione di ogni principio di Governo, non è quella distruzione di una istituzione che l'onor. Borgnini ha creduto di poter denunziare al Senato. No; questo progetto di legge non fa che tradurre in legge un principio che è nei costumi giudiziari del nostro paese, che è nella coscienza pubblica italiana, che deve essere proclamato per escludere anche nella più lontana apparenza che l'azione giudiziaria altro non sia che la schietta e leale espressione del giusto e del vero rappresentato dall'imparziale e ferma applicazione della legge.

L'onor. senatore Borgnini ha pure detto - e questo mi è riuscita anche più penoso - che io raccogliero gli applausi di tutti coloro i quali vogliono sfuggire alle leggi che tendono a distruggere le istituzioni.

Onor. senatore Borgnini, lei rappresenta da molti anni il pubblico ministero con onore grandissimo; ma ricordi che in quest'aula non è solo ad averlo rappresentato. Ve ne sono altri, i quali hanno diritto di parlare a fronte alta anche essi in nome dell'istituzione di cui furono, forse ultimi gregari, ma certamente gregari fedeli.

Forse da un solo punto di vista l'onor. Borgnini ha ragione. Egli ha parlato di un ministero pubblico che io non riconosco e lascio quindi a lui intero l'onore di rappresentarlo. Ma rivendico a me l'onore di rappresentare quel ministero pubblico che, sentendo altamente del decoro del proprio ufficio, ha cercato nella legge soltanto e non nell'autorità del Governo

la guida nelle proprie opere. E quel ministero pubblico attende la riforma proposta da me, convinto che ai propri voti fanno eco i voti della coscienza pubblica e della magistratura. (*Benissimo, approvazioni*).

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Io ringrazio l'onorevole guardasigilli per aver voluto rispondere ai punti principali che io ho toccato nelle poche osservazioni che ho fatto.

Naturalmente alcune idee che io espressi egli ha creduto meglio di dimenticarle e di passar sopra. E sia.

Prima di tutto l'onorevole guardasigilli mi dice: Ma che? il senatore Borgni crede che non vi sono bisogni che non vi è urgenza di riformare questa disposizione del ministero pubblico. Ma altro che ve ne sono.

Anzi il ministro De Falco e tutti gli altri ministri hanno sempre proposto questo. Quindi non è solamente da oggi che si vuole una riforma che il senatore Borgni non accoglie.

Si: l'idea sarà venuta come ne vengono tante. L'idea di fare del pubblico ministero un rappresentante libero, è vecchia e credo se ne parli da trenta o quaranta anni, ed è naturale che vi siano stati dei ministri che pensassero a proporre la riforma, ma i progetti di legge finiscono sempre agli archivi, e perchè? Perchè al momento di decidere si è sempre riconosciuto che era meglio lasciare le cose come si trovavano.

Il guardasigilli ha detto che il pubblico ministero è così cattivo per cui bisogna riformarlo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto così.

Senatore BORGNI. Se non si espresse così l'idea è stata questa, mi perdoni.

Egli disse « non si fosse mai fatta la legge del 1875 ».

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Ed ha ragione.

Senatore BORGNI. Verissimo. L'onorevole guardasigilli ha tanta ragione che quella legge ha portato alla decadenza del pubblico ministero; ma lamentare i peccati passati giova poco: la questione è di non commetterne altri, ed io sono intimamente persuaso che si commette un nuovo peccato, eguale a quello e con peggiori conseguenze con la riforma che ci viene proposta oggi.

Se il pubblico ministero per la legge del 1875 si è fatto cattivo, o per lo meno non si è mantenuto buono, io domando se con questa legge diverrà migliore? Il pubblico ministero continuerà ad essere quello che è, nè di qua a venti anni, se la legge va in vigore e dura ne avremo uno diverso.

Questo articolo di legge non muta in bene ma, secondo me, lo muta in peggio perchè lo indebolisce, lo mette in condizione di non poter più fare quello che dovrebbe.

L'onorevole guardasigilli ha voluto di nuovo fare un paragone tra le parole *cura* e *veglia*.

Io non voglio ripigliare questa discussione, ma, riesaminato l'articolo, mantengo ferme tutte le mie convinzioni.

Non le manterrei e avrei detto male quello che ho detto se nel primo articolo non vi fossero quelle parole: *nei casi e nei modi determinati dalle leggi*.

Questo è quello che taglia i nervi al pubblico ministero (*segni di denegazione del ministro*).

È questione di opinione, onorevole guardasigilli: a me ha fatto questo effetto e non potrò mai pensarla diversamente.

Non essendovi queste parole *cura* e *veglia* per me sarebbero presso a poco uguali, ma essendovi, limitano le facoltà del pubblico ministero, ciò che è molto diverso.

L'onorevole ministro, con atto di grande benevolenza, ha voluto accennare a quello che è avvenuto a Firenze.

Ebbene io gli dico che l'articolo 8 di questa legge non muta in nulla la posizione delle cose. E sa perchè? La indipendenza di carattere nessun Governo e nessun Ministero le darà mai nè con una legge nè con un decreto.

Mutate gli articoli quanto volete, dite che i membri del pubblico ministero rappresentano il Governo, dite che non dipendono più dal Governo, per me, sotto questo aspetto, la cosa è perfettamente uguale.

I membri del pubblico ministero che avranno indipendenza d'animo, che la sentiranno e che avranno coraggio, io credo che dipendendo anche da cento governi sapranno resistere a cento e uno; se invece questa indipendenza non la sentono o non l'amano, stia pur persuaso, onorevole guardasigilli, che questi membri del pubblico ministero non saranno indipendenti unicamente perchè avete proposto l'articolo 8;

di questo io sono sicuro; e con questo convincimento, non posso dare tutta l'importanza che ha creduto di dare l'onorevole guardasigilli alle parole che egli benevolmente ha voluto pronunziare verso di me, alludendo al fatto di Firenze, e delle quali, interpretando la generosità dell'animo suo, gli sono vivamente grato.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Io credeva che oggi si fosse

fuor del pelago alla riva,

ma il discorso che si è fatto mi ha ricordato il verso oraziano:

Ehu navis, in mare te referunt novi fluctus,

e navighiamo ancora in mare fortunoso.

Però siccome io sono stato antico ammiratore del senatore Borgnini, ho tenuto dietro con molta attenzione a tutto il suo discorso; il quale in sostanza mi pare che abbia tutto il suo fondamento nella interpretazione dell'articolo 8 della legge, interpretazione, la quale è stata fatta a modo suo. Mi permetta che anche da noi si faccia a modo nostro e secondo il significato delle parole.

Il senatore Borgnini,

Come vecchio sartor fa nella cruna

con attento studio ha ricercato, col fuscellino, tutti i minuti e possibili significati di alcune parole, perchè la modificazione non è altro che di una o due parole alla disposizione, la quale in atto è in vigore.

Ora vediamo se realmente c'è questo profondo mutamento, questa radicale innovazione, se noi veramente siamo i rivoluzionari dell'ordinamento giudiziario, se tutto capovolgiamo, perturbatori quasi degli ordini sociali; perchè secondo il senatore Borgnini questa legge non può avere approvatori se non coloro, i quali vogliono trovare modo di arrecare offesa alla legge.

Ora mi permetta il senatore Borgnini; la parola, colpevole di tutti questi guai, di tutto questo malanno, è la parola « cura » in luogo di « veglia ». Se il senatore Borgnini avesse ammonito l'Ufficio centrale che proprio questo vocabolo era il gran colpevole, forse avremmo potuto contentarlo un poco dicendo: Veglia e

cura (*ilarità*). Avremmo così potuto trovare il modo di intenderci.

Ma ora voglio che si convinca il senatore Borgnini, e questo lo sottometto al suo alto ingegno, al suo alto sapere, che la parola « curare » vale qualche cosa di più che non la parola « vegliare ».

Del valore della parola « vegliare » ne abbiamo esempi in tutte le leggi di ordine amministrativo; quando per legge il Governo vigila, noi non attribuiamo al Governo nessuna potestà di tutela, nessuna azione. Il Governo non può fare altro se non esaminare se negli atti amministrativi la legge è stata violata, ed unicamente in questo caso può provvedere. Ma quando in luogo della parola « vegliare » si adopera la parola « cura », o altra equivalente, allora il Governo del Re interviene, prende cognizione del merito ed agisce.

Ora diceva benissimo il ministro guardasigilli; nella parola « cura » c'è qualcosa di pratico, c'è il diritto ad agire; ma chi può non vedere l'evidenza del significato di questa parola?

Io credo che non si può proprio sentire l'ombra del dubbio su questa materia, ed il senatore Borgnini, se fosse procuratore generale di nuovo presso la Corte di appello, come intentò le sue azioni in materia elettorale in virtù dell'art. 139 sotto l'usbergo della parola « veglia », potrebbe con tutta sicurezza sperimentare le sue azioni in materia elettorale, anche colla dizione, colla formola che è adoperata nell'articolo 8 di questo progetto.

Ma in che si diminuisce tutta la potestà del pubblico ministero?

Mi permetta, senatore Borgnini, noi ne facciamo sensibile limitazione perchè si dice nell'art. 8: « e provvede nei casi e nei modi determinati dalla legge alla tutela », ecc.

Ma che forse il ministero pubblico deve provvedere alla tutela dei diritti dello Stato fuori dei casi previsti dalla legge, e fuori dei modi dalla legge stessa contemplati?

Forse questa azione del pubblico ministero deve mutarsi in arbitrio; si esercita *ex-lege*, è un'azione extra-legale.

No. L'azione del pubblico ministero è derivazione della legge, esplicitamento della legge e la sua azione ha il limite naturale, ordinario, in ciò che nella legge stessa è prescritto.

Dunque noi non facciamo limitazione alla potestà del pubblico ministero, non facciamo se non che indicare che il ministero pubblico, nella sua azione, deve seguire i modi che la legge prescrive e deve esercitare la sua azione nei casi, che sono nella legge previsti. E s'immagina il senatore Borgnini che noi non avessimo adoperato questa formola; non sarebbe questo concetto compreso nella parola « provvede »? Si può provvedere fuori dei casi preveduti dalla legge?

Ora se l'onor. senatore Borgnini mi consente in questo, e io credo che non può non consentire, non è possibile che col suo alto sapere possa dare significato diverso alle parole; noi non facciamo i funerali all'istituto del pubblico ministero, non seppelliamo questo istituto, e non credo neppure, come il guardasigilli affermava, che per opera nostra rinasca un altro istituto, *rinnovellato di novella fronda*. Non diamo una grande portata a quest'articolo; ma facciamo con questa disposizione (e l'Ufficio centrale è stato concorde), nient'altro se non che confermare ciò che è nelle tradizioni della istituzione del pubblico ministero; si opera una cernita, una certa separazione delle attribuzioni. Tutto ciò che ha attinenza, rapporto intorno alle funzioni giuridiche, il ministero pubblico agisce secondo la legge; non parla, non agisce in nome del Governo; il ministero pubblico agisce a parte in nome della legge.

La parola della legge è scritta, diceva il senatore Borgnini; è vero, ma il pubblico ministero è la legge che parla.

Ecco tutto il nostro ragionamento: volete che il pubblico ministero quando esercita funzioni giuridiche, promuove un'azione giudiziaria, e richiede giudicando sopra un complesso di fatti tra cui si è svolta l'azione pubblica, debba dipendere dal guardasigilli? Come potrebbesi intendere il vigente art. 139?

Abbiamo detto: no. Il pubblico ministero quando esercita funzioni giudiziarie, è magistrato, ed è fuori della dipendenza del ministro guardasigilli: quando però non esercita funzioni giudiziarie, ma esercita funzioni d'indole amministrativa, esecutiva e disciplinare, allora si che è agente del Governo, ed opera e parla a nome del Governo.

Incalza il senatore Borgnini: con le vostre

distinzioni avete spezzato l'unità del pubblico ministero. No, senatore Borgnini, l'ordinamento gerarchico del pubblico ministero rimane intero, tale qual è nella legge, e a questo scopo, cioè nell'intendimento di escludere ogni equivoco non abbiamo ieri accettato la proposta del senatore Saredo che voleva la cancellazione delle parole « personalmente », ecc., perchè nelle funzioni d'indole amministrativa, esecutiva e disciplinare il pubblico ministero rappresenta una vera unità giuridica; e il titolare dell'ufficio agisce o personalmente o per mezzo dei suoi sostituti, che sono gli organi di questa grande personalità giuridica che è il pubblico ministero.

Si convinca, onorevole senatore Borgnini, che noi non siamo quei grandi colpevoli che egli ci ritiene. Non si toglie alcuna facoltà al ministero pubblico: l'istituto giudiziario rimane quello che è, nella sua essenza, nelle manifestazioni, nei suoi poteri e nelle sue funzioni: siamo colpevoli soltanto di fare la distinzione che tutti gli scrittori fanno, e che le nostre nobilissime tradizioni giudiziarie hanno ammesso, come fatto fuori di qualsiasi discussione.

E se è vero ciò che ho esposto, che cosa rimane del discorso dell'onorevole Borgnini? L'accusa indeterminata, che noi riformiamo in peggio, che diamo il colpo di grazia, che distruggiamo il pubblico ministero. Ho voluto rievocare nella mia coscienza, se non nel mio cervello, un argomento valevole per potermi convincere della verità dell'accusa, perchè veramente è stata paurosa l'orazione del senatore Borgnini, ma nella mia coscienza non l'ho potuto trovare, perchè noi lasciamo il ministero tal quale è nella sua integrità. Allora mi son convinto che il senatore Borgnini ha fatto come quegli oratori i quali creano la tesi per combattere con facilità gli avversari; infatti quella sostenuta dal senatore Borgnini non è veramente quella che viene innanzi al Senato, e che è l'oggetto vero della proposta?

L'articolo proposto va ridotto in termini modesti, esso è stato elaborato da grandi giureconsulti, da persone che non volevano perturbare un istituto giudiziario di così grande importanza, da persone che erano grandi conservatori e che illustrarono l'ufficio del pubblico ministero. Si è tolta di peso la formola dell'art. 8; siamo solo colpevoli di qualche

piccola modificazione, unicamente per fare la distinzione di cui ho discorso.

Il Senato non deve aver paura di votare questo articolo, perchè se le cose fossero nei termini in cui il senatore Borgnini le ha descritte, in coscienza, io voterei contro l'art. 8; ma veramente le cose non sono in questi termini, la tavolozza del senatore Borgnini è molto ricca di colori, le tinte poi son troppo fosche, ma potevano essere adoperate per tutt'altro tema che per quello proposto alle vostre deliberazioni.

Io però in questo momento debbo rallegrarmi col guardasigilli il quale porta con sé il rimorso della legge del 1875.

Il ministero pubblico si mantiene nella sua altezza, lo confermo, ma da quel giorno, cioè dal 1875 in poi, nella pubblica opinione un po' di scadimento si è verificato, in questo senso, intendiamoci, che il ministero pubblico non partecipa a tutta intera la vita giudiziaria, e specialmente a quella parte della vita giudiziaria, ove il sapere si manifesta, ove si palesa il valore di un magistrato, in quella materia, in quelle contestazioni in cui veramente si pare la nobiltà di colui il quale deve amministrare la giustizia. Ora a questo non ci possiamo rimediare. Se il guardasigilli avesse fatta una proposta, l'avrei accettata proprio di cuore, ma non abbiamo questo tema.

Contentiamoci di fare tutto ciò che è possibile. Noi non abbiamo peggiorato, ma migliorato l'istituto, distinguendo in lui ciò che vi ha di giudiziario dalle funzioni meramente amministrative.

Mi sembra poi in sostanza che tutto intero il concetto del senatore Borgnini e tutti i rimedi che egli vorrebbe apportare a questa legge nefasta, a questa legge perturbatrice, si riassumono in questi termini: voi dovete fare il ministero pubblico dipendente dal guardasigilli, quindi niente indipendenza, niente inamovibilità; e voi fate troppo per la magistratura giudicante, la quale non deve essere un corpo del tutto autonomo.

Mi pare che questo dicesse l'onor. senatore Borgnini.

Questo è ritornare alla discussione generale, ed io non intendo farlo...

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Si persuada il senatore Borgnini, che noi dell'inamovibilità accordiamo quel tanto che è necessario, perchè la sua funzione giudiziaria si svolga libera; noi accordiamo soltanto garanzie in rapporto alla privazione del grado. Noi non sottomettiamo questi alti funzionari, questi rappresentanti della legge in mano di quei magistrati la cui opera è stata ieri criticata.

Il ministro non è obbligato, ma può richiedere se il sostituto procuratore del Re deve essere deferito ai Consigli giudiziari. Il sostituto procuratore del Re non è deferito ai tribunali, è deferito ad un magistrato superiore, cioè al Consiglio locale, che è presso la Corte d'appello. Quindi non è vero che si può creare una contraddizione d'interessi morali. Lo stesso accade per i sostituti procuratori generali presso le Corti d'appello, che possono essere deferiti al Consiglio superiore che ha sede presso la Corte di cassazione di Roma.

E avendo esposte queste idee così sommariamente, l'ora del tempo e la non dolce stagione, mi consigliano a por termine a queste brevi osservazioni.

Io non avrei forse neanche parlato, se il senatore Borgnini non avesse pronunciato quelle ultime parole, in cui diceva che forse questo progetto di legge poteva essere applaudito da coloro i quali possono avere interesse a turbare l'ordine sociale.

Veramente mi sono sentito offeso: io, ed i miei compagni autorevolissimi se avessimo potuto avere il minimo sospetto che questa legge turbasse veramente l'ordine giudiziario, e anche l'ordine sociale, stia certo il senatore Borgnini, che noi non le avremmo dato il nostro voto, e il guardasigilli non l'avrebbe presentata.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Su tutte le altre osservazioni fatte dall'Ufficio centrale credo bene di non rispondere, perchè dovrei diffondermi in altre considerazioni le quali credo che non muterebbero lo stato delle cose nei rapporti tra il relatore e me. Io ho le mie convinzioni, e se non fossero profonde non le avrei espresse: ho detto quel che dissi, perchè lo sento; del resto ognuno rimane nei propri convincimenti.

Però c'è una sola cosa sulla quale debbo dire qualche parola: la questione del *veglia* e del *cura*.

Si figuri, onor. Inghilleri, se io voglio fare un bisticcio tra le due parole, ma le considerazioni che ho fatte e faccio, hanno un fondamento anche più grave, del quale anche ella non vuole darsi ragione. Lasciamo stare le due parole: sa dove sta la differenza? Sta nelle parole sacramentali dell'art. 8 che non erano nell'art. 139; sta cioè nelle parole: « nei casi e nei modi determinati dalle leggi stesse ». Se queste parole non vi fossero, dite *veglia* o dite *cura*, sarebbe poco presso la stessa cosa, ma quando si dice: « nei casi e nei modi determinati dalle leggi stesse », si crea una profonda differenza, perchè fino a quando sarà in vigore l'art. 139, il pubblico ministero potrà, in base all'art. 139, curare l'osservanza di leggi nelle quali non si faccia cenno del pubblico ministero; per l'art. 8 invece non si potrà curare che l'esecuzione delle leggi nelle quali si fa parola del pubblico ministero.

La differenza, ripeto, è non soltanto sostanzialissima, ma enorme; coll'art. 139 il potere del pubblico ministero rimane ampio; coll'articolo 8 i poteri del pubblico ministero vanno determinati da quelle leggi delle quali si vorrebbe curare l'osservanza. Se queste leggi tacciono, i poteri del pubblico ministero vanno per aria; ed ecco il perchè delle sentenze che io ho citato.

La differenza è capitalissima. Del resto per me mettano pure *veglia*: non voglio fare una questione su di una sola parola di un articolo di legge, che per me non è accettabile per tante altre ragioni.

Così per me stanno le cose, come ho detto; io sarò in errore, ma non lo credo, e resto nella mia opinione con piena coscienza: e questo mi basta.

Ringrazio però il relatore dell'Ufficio centrale, mio buon amico senatore Inghilleri, della sua cortesissima replica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora mi pare che si possa leggere l'art. 7.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 129, 135 e 139 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Senatore NUNZIANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NUNZIANTE. A me pare che questi articoli siano stati già abrogati dalla legge precedente del 8 giugno 1890, e mi pare quindi sia una superfetazione di ritornarvi sopra.

PRESIDENTE. Sarà una seconda sepoltura. (*Siride*).

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. La legge del 1890 per una parte ha reso promiscua la carriera, ma non l'ha resa promiscua del tutto, e l'abrogazione espressa non vi è; sicchè a me pare che il dirlo espressamente, ancorchè possa essere cosa superflua, non nuoce.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. È consuetudine che l'indicazione degli articoli che sono abrogati da una legge si metta in fine della legge stessa. Qui invece veggo una innovazione sulla quale domando schiarimenti. Si fa un articolo apposta, l'art. 7, per dire che sono abrogati alcuni articoli, mentre poi all'art. 9 sono abrogati anche altri articoli.

Non sarebbe più razionale scrivere in fine alla legge una disposizione apposita per enumerare tutti gli articoli abrogati?

Senatore INGHELLERI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHELLERI, relatore. La tecnica legislativa veramente è conforme alla proposta dell'onor. Saredo. Però lo pregherei a non insistere, perchè dovendosi poi fare il testo unico, si metteranno al loro posto queste disposizioni. Vi sono anche molti articoli che sono fuori del proprio posto. Or bene; quando si provvederà al testo unico, allora si potrà fare un coordinamento razionale.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Veramente le spiegazioni che mi ha dato l'onorevole relatore non mi

hanno convinto, ma, ripeto, che ho fatto solo una domanda in via di schiarimento, e non faccio proposte.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. A me pare che la ragione di indicare in questo articolo 7 l'abrogazione degli articoli della legge vigente, sia quella di rendere chiaro il senso delle disposizioni seguenti.

Se l'indicazione dell'abrogazione, si pone in fine, non si comprende più il perchè si modificano gli articoli; cosicchè mi pare che sia logico l'ordine seguito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'art. 9, ma essendovi diversi oratori iscritti, rimanderemo la discussione a domani.

Dunque domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro del Tesoro per conoscere se e quali domande gli vengano fatte onde mutare il dazio d'importazione del petrolio a volume, anzichè a peso.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Guarentigie della magistratura (N. 3-B - *Seguito*);

Sistemazione delle contabilità comunali (N. 7);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (N. 14).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).